



COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Estratto
Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 18 del 03/04/2015

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) -
MODIFICA

DELIBERA

- di approvare la modifica al comma 3 dell'art. 22 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) come meglio sotto indicato:

"3. Alle utenze domestiche residenti sul territorio di Abbadia San Salvatore che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile del prelievo fiscale, sulla scorta anche delle vigenti disposizioni in materia di raccolta differenziata. Al fine del conseguimento della riduzione del prelievo fiscale è richiesto:

- a) il singolo utente deve avere in proprietà, affitto o comodato d'uso (dimostrabile dietro presentazione di regolare contratto scritto registrato) un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 200 mq adiacente all'abitazione di residenza o ad una distanza non superiore di 200 metri lineari, misurabili a partire dall'entrata dell'abitazione di residenza all'accesso del fondo (giardino, orto, terreno), al fine di garantire un utilizzo abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio domestico;*
- b) di effettuare il compostaggio della frazione organica domestica dei rifiuti, attraverso l'utilizzo di apposito contenitore di cui deve essere dimostrato il possesso;*
- c) la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.*
- d) la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.*
- e) il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terreno privato, come definito nella lett. a) del presente articolo, in quanto presupposto della riduzione fiscale è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.*
- f) anche il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato sugli stessi terreni, giardini e/o orti di cui alla lettera a) in cui avviene la pratica del compostaggio.*
- g) i materiali da compostare "frazione umida e verde" sono:*
 - avanzi di cucina e vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè);*
 - scarti di giardino e dell'orto (ramaglie di potature, sfalci d'erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell'orto);*
 - altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, cartone, segatura e trucioli di legno non verniciato).*
- h) per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:*

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
 - accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.
- i) condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale, previsto per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, è la presentazione di apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
- essere residente nel Comune di Abbadia San Salvatore;
 - disporre di un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 200 mq adiacente all'abitazione di residenza o ad una distanza non superiore di 200 metri lineari dall'abitazione di residenza, così come definito nella lett. a) del presente articolo, rispetto alla quale richiede lo sgravio fiscale;
 - dichiarare il possesso ed il corretto utilizzo dell'apposito contenitore, impegnandosi ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico e ad utilizzarlo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare,
 - l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
 - l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;
 - l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde.

Acquisita l'istanza, il Responsabile del Servizio Tributi, provvederà ad applicare lo sgravio sul ruolo TARI per l'anno successivo alla data dell'istanza. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti del Servizio Tributi, quale unico documento che l'attribuzione dell'agevolazione tributaria e, necessaria, per la realizzazione dei controlli.

La riduzione sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari residenti sul territorio comunale che effettuino il compostaggio. L'istanza di cui alla lett. i) può essere presentata solo dal soggetto iscritto a ruolo TARI;

- l) La richiesta di riduzione deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile dal sito Internet del Comune ed inviata all'Ufficio protocollo dell'Ente. Al fine del riconoscimento del beneficio l'istanza deve essere presentata entro il 15 Dicembre dell'anno precedente. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione. Per continuare ad avere diritto alla riduzione l'istanza dovrà essere rinnovata ogni anno entro il 15 Dicembre.

- m) il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, la relativa riduzione tributaria è revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione del Responsabile del Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la relativa riduzione sulla TARI, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.

La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal mese solare in corso alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita bollettazione";

- di modificare l'art. 33 comma 1, del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.I. come meglio sotto indicato:
"1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate:
 - una prima rata pari al 55% della tassa dovuto entro il mese di Maggio con possibilità di dilazionare in due versamenti: uno nel mese di Maggio e uno nel mese di Giugno;
 - una seconda rata pari al 45% della tassa dovuta entro il mese di Novembre, con possibilità di dilazionare in due versamenti: uno nel mese di Novembre e uno nel mese di Dicembre;
- di modificare l'art. 33, del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.I., inserendo il comma 1 bis come meglio sotto indicato:

"Ibis. Nelle more dell'approvazione delle tariffe del tributo ai fini del versamento della rata di acconto si provvederà ad emettere avviso di pagamento calcolato, in relazione al 55% dell'importo lordo dovuto dal contribuente applicando le aliquote approvate per l'anno precedente. In sede di pagamento del saldo si provvederà ad effettuare l'eventuale conguaglio tra quanto dovuto, applicando le tariffe deliberate per l'anno di competenza e l'importo della rata di acconto";

"..... OMISSIS....."